

molto conto del voto delle assemblee popolari. Io non saprei allora intendere, che cosa significa quella importanza che tanto l'onorevole Chiaves, quanto l'onorevole Massari non negano alle assemblee popolari, allora che non vogliono neppure prendere in considerazione i loro legittimi voti, le loro nobili aspirazioni.

Ma queste assemblee popolari, si obietta, di chi si compongono? Vi hanno preso parte tutti quelli che volevano l'abolizione della pena di morte; tutti quelli che non la volevano, non ci sono andati. Dovevate interrogare, diceva l'onorevole ministro guardasigili (ricordo le sue espressioni), quella massa inerte, silenziosa, indifferente che pure è una gran parte del popolo. Ma io non saprei come interrogare questa massa, se è sempre muta, silenziosa ed inerte; ma chi le impedisce di far sentire la sua voce? Se non ha voluto prender parte ad assemblee popolari, ha fatto forse conoscere i propri intendimenti con petizioni, con articoli di giornali, con opuscoli? Ma, signori, noi abbiamo avuto delle petizioni per il mantenimento delle congregazioni religiose, non una sola a favore della pena di morte. Abbiamo letto una gran quantità di articoli di giornali, di opuscoli, di scritture, tutti contrari alla pena di morte, ma non abbiamo veduto, almeno per me, nessun articolo, nessun opuscolo in favore di questa pena. Ma che cosa vuol dir questo? Non è forse un sintomo, un elemento dell'opinione pubblica? E non solo i comizi si dimostrano favorevoli all'abolizione della pena di morte, ma anche i municipi, i quali, bisogna pure ammetterlo, rappresentano una qual cosa nel paese.

Ma, ripigliava l'onorevole Chiaves, guardate il popolo nel luogo della verità, nelle Corti di assise, quando i giurati emettono il loro verdetto. Ebbene, accade spesso che quando la Giunta dei giurati per un reato atroce non ammette le circostanze attenuanti, il popolo n'è soddisfatto ed applaude.

Io non voglio disdire a quello che ha affermato l'onorevole Chiaves, ma posso assicurarvi che in tutte le Corti d'assise della provincia alla quale io appartengo succede precisamente l'opposto. Potrei citare moltissimi fatti, ma mi limiterò ad un solo, al famoso processo Cherubini. Se c'era reato in cui le circostanze attenuanti non si potevano, non si dovevano ammettere, era questo; eppure i giurati le ammisero, ed il popolo applaude, e non solo ha applaudito il popolo, ma anche il magistrato...

LA MARMORA, presidente del Consiglio. Tutta Napoli si è commossa per quel verdetto.

DE FILIPPO. Io non so se Napoli si commosse; quello che so, ed è indubitato, che l'uditorio intero fu unanime nell'approvare il sentimento generoso da cui fu animato il giuri.

LA MARMORA, presidente del Consiglio. L'uditorio era in gran parte composto di camorristi.

DE FILIPPO. Io non era nell'uditorio e quindi non so propriamente come fosse composto, ma credo che vi fossero cittadini d'ogni classe della Società.

Diceva dunque che anche il magistrato rappresentante

il Pubblico Ministero, il quale aveva sostenuta con tanta forza l'accusa, egli stesso si dimostrò soddisfatto di quel verdetto.

E trovandomi a parlare delle provincie napoletane, aggiungerò un altro fatto che ha pure la sua importanza. In quelle provincie vi è tanta avversione all'effusione del sangue umano, che gli avvocati i quali sostengono la difesa delle parti civili nelle cause capitali innanzi alla Corte di cassazione, si presentano alla sbarra, ma per un'abitudine da lunga mano invalsa si interdicono volontariamente la parola. E quando per circostanze straordinarie, per un caso eccezionale un avvocato si è trovato costretto da incalzanti premure del suo cliente a prendere la parola, lo ha fatto in un modo così dimesso, e con parole così miti e misurate come se dimandasse grazia al pubblico di infrangere quell'uso tradizionale profondamente umanitario.

Ma, dicea l'onorevole Chiaves, se volete veramente un mezzo per interrogar bene la pubblica opinione, rivolgetevi alla Giunta dei giurati. È dessa destinata a sciogliere il gran problema della pena di morte coll'uso coscienzioso che farà della facoltà concessale di applicare le circostanze attenuanti. Quando il giuri, che lo può, non condannerà più alcun accusato alla pena di morte, allora è arrivato il momento per cancellarla dal Codice italiano.

Io ne sono dolente, ma sono affatto opposto di opinione all'onorevole Chiaves.

Io credo che coi giurati non si verrà mai a capo di nulla. Io credo che l'applicazione delle circostanze attenuanti non può mai essere un elemento per giudicare se un paese sia più o meno maturo per accettare senza pericolo l'abolizione della pena di morte; e la ragione è questa, a parer mio.

La facoltà di applicare le circostanze attenuanti può nell'animo dei giurati intendersi in doppia guisa. Taluno può credere che le circostanze attenuanti siano stabilite dal Codice, come una protesta contro la pena di morte, ed allora, se egli si trovi per avventura nel numero di coloro che non vogliono il patibolo, applicherà sempre le circostanze attenuanti.

Ma c'è un'altra classe di persone (e forse è la maggiore), la quale sta alla legge e fa questo ragionamento: la legge non concede al giurato la facoltà di applicare arbitrariamente e per mero capriccio la diminuzione di un grado di pena a quella originaria, nel senso che egli possa sempre impedire una condanna capitale, ma subordina questa facoltà al caso che vi sieno circostanze attenuanti, ossia all'esistenza di qualche fatto che abbia preceduto, accompagnato o susseguito il reato punibile con l'ultimo supplizio, in modo che nell'accusato non s'incontri tutta quella perversità di animo, quella corruzione di cuore che cagionano i grandi misfatti. In tal guisa interpretato, e giustamente, il concetto della legge, il giurato si crederà interdotta ogni facoltà, quando non è giustificata da fatti che cadono sotto i suoi occhi e sui quali deve pronunziare, di applicare le circostanze attenuanti.